

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Indice

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE	5
1.1 Delibera di adozione del Modello.....	5
1.2 Definizioni	5
1.3 Decreto.....	5
1.4 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente.....	10
2. ADOZIONE DEL MODELLO	11
2.1 Finalità del Modello.....	11
2.2 Costruzione del Modello	11
2.3 Modifica ed integrazione, nonché attuazione del Modello.....	12
2.4 Destinatari del Modello	12
3. COMPONENTI DEL MODELLO	13
3.1 Policies, procedure e sistema di controllo esistenti.....	13
3.2 Oggetto sociale	13
3.3 Corporate Governance.....	13
3.4 Costituzione dell'Organismo di Vigilanza.....	14
3.5 Codice Etico.....	14
3.6 Sistema di informazione e formazione dei Dipendenti e Collaboratori.....	15
3.7 Sistema disciplinare	15
3.8 Misure nei confronti degli Amministratori	17
3.9 Misure nei confronti degli Sindaci	17
3.10 Misure nei confronti dei Collaboratori o di partner commerciali.....	17
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
4.1 Composizione.....	18
4.2 Durata in carica e sostituzione dei membri	18
4.3 Regole di convocazione e funzionamento	19
4.4 Funzioni.....	20
4.5 Poteri	20
4.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	21
4.7 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza.....	22
4.8 Archivio.....	22

PARTE SPECIALE A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A.....	25
2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del d. lgs. 231/2001).....	25
2.1 Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio.....	25
2.2 Corruzione.....	27
2.3 Concussione.....	29
2.4 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e Frode informatica.....	29
3. I PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA	

P.A.....	32
4. REGOLE GENERALI.....	34
4.1 Il sistema in linea generale	34
4.2 Il sistema di deleghe e procure.....	34
4.3 Principi generali di comportamento	35
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37

PARTE SPECIALE B

Reati societari

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B.....	39
2. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI	39
2.1 Reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori	39
2.2 Reato di falso in prospetto.....	41
2.3 Reati di indebita restituzione dei conferimenti e illegale ripartizione degli utili	42
2.4 Reati di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante e formazione fittizia del capitale.....	43
2.5 Reati di operazioni in pregiudizio dei creditori e indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore	44
2.6 Reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi.....	44
2.7 Reati di aggiottaggio e manipolazione del mercato – Illecito amministrativo di manipolazione del mercato	45
2.8 Reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e impedito controllo.....	45
2.9 Reato di illecita influenza sull'assemblea.....	47
3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI.....	47
4. REGOLE GENERALI.....	48
4.1 Il sistema in linea generale	48
4.2 Principi generali di comportamento	48
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	50

PARTE SPECIALE C

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C.....	53
2. LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	53
3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	54
4. REGOLE GENERALI.....	54
4.1 Il sistema in linea generale	54
4.2 Principi generali di comportamento	55
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	56

Parte Generale

1. INTRODUZIONE

1.1 Delibera di adozione del Modello

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 27 marzo 2007 e successivamente modificato ed aggiornato con delibera Consiglio di Amministrazione della Società del 20 marzo 2008 e del 25 marzo 2010.

1.2 Definizioni

- **Amministratore/i Delegato/i:** indica l'amministratore/ gli amministratori delegati di IEO;
- **ASL:** indica l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento;
- **Attività Sensibili:** indica le operazioni o le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- **c.c.** indica il codice civile italiano;
- **Collaboratore/i:** indica i consulenti, collaboratori esterni, partner commerciali/finanziari, agenti, procuratori e, in genere, i terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di IEO;
- **Collegio Sindacale:** indica il collegio sindacale (ex art. 2397 c.c. e seguenti) della Società;
- **Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione (ex artt. 2380-bis c.c. e seguenti) della Società;
- **c.p.:** indica il codice penale italiano;
- **Dipendente/i:** indica le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali o in Posizione Apicale ai sensi dell'art. 5, lett. b) del Decreto, ivi compresi borsisti e collaboratori interni;
- **Decreto:** indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- **Ente o Enti:** indica l'ente o gli enti cui si applica il Decreto;
- **HR** indica la Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- **IEO o la Società:** indica l'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.;
- **Modello:** indica il presente modello di organizzazione,

gestione e controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto;

- **Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l'organismo interno della Società, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto;
- **Processi sensibili:** indica l'area di attività o di funzioni nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati. Si tratta di processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** indica ogni ente della Pubblica Amministrazione inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Reati:** indica le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche ed integrazioni;
- **Regione:** indica la Regione Lombardia;
- **Soggetti Apicali o in Posizione Apicale:** indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società ai sensi dell'art. 5, lett. a) del Decreto;
- **SSN:** indica il Servizio Sanitario Nazionale;
- **TUF:** indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1.3 Decreto

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 — emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, avente ad oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato.

In tal modo la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche è stata adeguata ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali).

Il Decreto si applica:

- nel settore privato, alle società e alle associazioni, riconosciute e non, e agli enti con personalità giuridica;
- nel settore pubblico, solo agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

Il Decreto ha portata complessa ed innovativa, in quanto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato, aggiunge quella dell'Ente nell'interesse del quale o a vantaggio del quale il reato stesso è stato perpetrato.

Infatti, l'art. 5 del Decreto stabilisce che l'Ente è chiamato a rispondere ogni qual volta determinati reati (specificati nel Decreto stesso) siano stati commessi "nel suo interesse o a suo esclusivo vantaggio", da parte di:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. Soggetti Apicali o in Posizione Apicale);

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

La responsabilità dell'Ente è definita dal legislatore di tipo amministrativo, pur se attribuita nell'ambito di un procedimento penale, e si caratterizza, inoltre, per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato. Infatti, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto, l'Ente può essere dichiarato responsabile anche se l'autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato ed anche se il reato è estinto per cause diverse dall'amnistia; inoltre, ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivante dalla commissione del reato non vale ad escludere la responsabilità penale personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose richiamate dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies e 25-novies del Decreto, e, più precisamente:

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- (ii) reati contro la fede pubblica, richiamati dall'art. 25-bis, introdotto nel Decreto dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99¹;
- (iii) delitti contro l'industria e il commercio,

falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane

¹ Detti reati comprendono: falsificazione in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

- richiamati dall'art. 25-bis.1, introdotto nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99²;
- (iv) **reati societari**, richiamati dall'art. 25-ter, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. del 11 aprile 2002, n. 61;
- (v) **reati in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**; richiamati dall'art. 25-quater, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 7/2003³;
- (vi) **delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'art. 25-quater.1, introdotto nel Decreto dalla Legge del 9 gennaio 2006, n. 7⁴;
- (vii) **delitti contro la personalità individuale**; richiamati dall'art. 25-quinques, introdotto nel Decreto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228⁵;
- (viii) **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-sexies, introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62⁶;
- (ix) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-septies, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123⁷;
- (x) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, richiamati dall'art. 25-octies, introdotto nel Decreto dall'art. 63 del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231⁷;

o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

² Detti reati comprendono: Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p., delitto introdotto ex novo); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p., delitto introdotto ex novo).

³ Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo

o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) e assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).

⁴ Si riferisce ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p.

⁵ Detti reati comprendono: riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.); tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

⁶ Detti reati comprendono: i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) di cui al Testo Unico della Finanza, D. Lgs. del 28 febbraio 1998, n. 58.

⁷ Detti reati comprendono: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

- (xi) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-novies, introdotto nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99⁸;
- (xii) **reati informatici**, richiamati dall'art. 24-bis, introdotto nel Decreto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48⁹;
- (xiii) **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art.24-ter, introdotto nel Decreto dalla Legge del 15 luglio 2009, n. 94¹⁰;
- (xiv) **reati transazionali**, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità¹¹.

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche per la tendenza legislativa ad estendere la responsabilità amministrativa di cui al Decreto in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria, ai reati in materia di ambiente.

L'articolo 4 del Decreto precisa inoltre che nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10¹² del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dai Soggetti Apicali e dai Soggetti Sottoposti a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

⁸ La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita etc. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, etc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione etc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

⁹ Detti reati comprendono: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazioni, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617-quater e 617-quinquies c.p.); danneggiamento di sistemi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); falsità di un documento informatico (art. 491-bis c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

¹⁰ Detti reati comprendono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.).

¹¹ In questo caso non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità degli Enti deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

¹² Per maggiore chiarezza espositiva si riportano di seguito gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale:

Art. 7: Reati commessi all'estero.

E'punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Segue l'indicazione schematica dei reati che saranno trattati ai fini della predisposizione del presente Modello, quali i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari ed i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si tralasciano i restanti reati, la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile nello IEO.

Reati contro la P.A.

Art. 317 c.p.	Concussione
Art. 318 c.p.	Corruzione per un atto d'ufficio
Art. 319-ter, co. 1°, c.p.	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'Art. 319 bis c.p.)
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero.

Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico
Art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 316 bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato
Art. 316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Art. 640 ter c.p.	Frode informatica

Reati societari

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
Art. 2623 c.c.	Falso in prospetto (abrogato), sostituito dall'art. 173 bis del TUF
Art. 2624 c.c.	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10: Delitto comune dello straniero all'estero.

Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

Art. 2625 c.c.	Impedito controllo
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Reati contro la sicurezza introdotti dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123

- Reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; e
- Reato di lesioni colpose gravi o gravissime commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

All'articolo 9 del Decreto sono elencate le sanzioni che possono essere inflitte all'Ente, e precisamente:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da finanziamenti e/o revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

1.4 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono l'esonero della responsabilità dell'Ente per reati commessi da soggetti in Posizione Apicale e dai Dipendenti ove l'Ente provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. ADOZIONE DEL MODELLO

2.1 Finalità del Modello

Scopo del Modello è la creazione, in relazione alle Attività Sensibili di IEO, di un sistema strutturato ed organico, costituito da codici di comportamento, policies, procedure e attività di controllo, che ha come obiettivo quello di prevenire la commissione dei Reati.

In particolare, tale sistema si basa su:

- un distinto Codice Etico di comportamento, che fissa i principi etici e le linee generali di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare nello svolgimento dell'attività;
- una serie di procedure che indicano le modalità operative dell'attività lavorativa;
- una struttura organizzativa chiara, coerente con le attività aziendali e tale da garantire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni aziendali;
- un sistema di deleghe gestionali interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara attribuzione dei compiti, coerente con la struttura organizzativa e con il sistema di controllo di gestione;
- un sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie che permetta di individuare tempestivamente l'insorgere di eventuali situazioni di criticità;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
- un sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione del Modello e del Codice Etico di comportamento;
- l'attribuzione ad un organismo, interno alla Società, del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento (OdV).

2.2 Costruzione del Modello

La Società, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del presente Modello, conferendo specifico mandato a dei consulenti esterni, aventi il necessario know-how.

La redazione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise nelle seguenti fasi:

1) Identificazione della Attività Sensibili ed “as-is analysis”

L'identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali del Consiglio di Amministrazione, deleghe di poteri, ed altro) ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a rilevare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (principio dei quattro occhi, tracciatura delle procedure, documentazione dei controlli, ecc.), nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti.

Inoltre, è stata portata a termine una ricognizione sulla passata attività aziendale al fine di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

Si segnala che tra le Attività Sensibili sono state considerate anche quelle che possono avere un rilievo indiretto per la commissione di Reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi (ad esempio: selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione; consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi).

2) Effettuazione della “gap analysis”

Sulla base della situazione dei controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello. I risultati di tale attività di as-is e gap analysis sono rappresentati in un documento consegnato a IEO in data 16 novembre 2006.

3) Struttura del Modello

Il presente modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale A, denominata “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”, trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto. La Parte Speciale B, denominata “*Reati Societari*”, si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto. La Parte Speciale C, denominata “*Reati derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro*” si applica per le tipologie di reato previste nel Decreto con l'introduzione del nuovo art. 25-septies.

2.3 Modifica, integrazione e attuazione del Modello

Ogni modifica ed integrazione del Modello è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

All'Organismo di Vigilanza spetta il compito di curare l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione le necessarie modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, sono responsabili della corretta attuazione e del controllo del rispetto del Modello.

2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di IEO o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di IEO (Soggetti in Posizione Apicale);
- a tutti i dipendenti di IEO sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti posti in posizione apicale (Dipendenti);
- ai consulenti, collaboratori, partner commerciali/finanziari, agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di IEO (Collaboratori).

Il Modello e i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo capitolo 3.6; pertanto i destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

3. COMPONENTI DEL MODELLO

3.1 *Policies, procedure e sistema di controllo esistenti*

Come già evidenziato, nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, in primo luogo, delle *policies*, delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti in IEO, in quanto idonei, secondo quanto previsto dal Decreto, a valere anche come misure di prevenzione dei Reati. In particolare, IEO è dotato di un dettagliato e puntuale sistema di procedure, raccolte in una banca dati intranet, accessibile da ogni terminale collegato con il server di IEO. La consultazione della banca dati è assicurata da un motore di ricerca che facilita il reperimento dei testi.

3.2 *Oggetto sociale*

La società ha per oggetto la costituzione, l'organizzazione e la gestione di strutture cliniche, sanitarie, scientifiche per la cura e la prevenzione dei tumori, per la ricerca oncologica e per le connesse attività scientifiche e didattiche.

La società può gestire, sia direttamente che indirettamente, iniziative socio-sanitarie connesse con la cura e prevenzione dei tumori, il tutto avvalendosi di professionisti abilitati. Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari ritenute dal Consiglio necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'acquisizione, disposizione e gestione di brevetti e know-how; può anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso, o strumentale al proprio.

3.3 *Corporate Governance*

La governance della Società è costituita da:

- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale

- Controllo contabile
- Sistema organizzativo
- Sistema autorizzativo

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto, secondo la determinazione dell'assemblea, da cinque a ventitré membri, i quali durano in carica tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni, o per altra causa, uno o più amministratori venissero a mancare prima della scadenza del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori, così nominati, restano in carica fino alla successiva assemblea.

Lo statuto dello IEO attribuisce al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano riservati alla competenza dell'assemblea dei soci per norma di legge o per statuto.

Lo statuto di IEO prevede anche che il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo, costituito dal Presidente di Consiglio di Amministrazione, dai Vice Presidenti e, se nominato, dall'Amministratore Delegato. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, con funzioni consultive, il Direttore Scientifico, il direttore Sanitario e il Direttore Generale.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del c.c. e cioè vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento della stessa.

Controllo contabile

Il controllo contabile, ai sensi dello Statuto, spetta al Collegio Sindacale o, su delibera assembleare, ad

una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili.

Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo di IEO viene definito dal Consiglio di Amministrazione.

Le principali funzioni di cui si compone l'organizzazione della Società sono, alla data attuale, le seguenti:

- Direzione Generale
- Direzione Sanitaria
- Direzione Amministrativa
- Direzione Scientifica
- Direzione Risorse Umane ed Organizzazione
- Direzione Marketing Strategico
- Direzione Pianificazione e Controllo

così come rappresentate più in dettaglio negli Organigrammi riportati nell'**Allegato 1**.

Per ciascuna delle funzioni sopra elencate è nominato un responsabile e le relative responsabilità e competenze sono descritte nell'ambito del modello di gestione e sviluppo risorse umane (JF IEO model).

La funzione HR provvede periodicamente all'elaborazione e alla diffusione dell'organigramma dello IEO.

Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo è basato sui seguenti principi:

- le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità e competenza;
- ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti anche in ambito sanitario
- i poteri assegnati con le deleghe e le procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali.

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza permanente, che sono conferiti unicamente dal Consiglio di Amministrazione;
- poteri relativi a singoli affari, conferiti con procure notarili ad hoc o altre forme di delega in relazione al contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione approverà la revisione del sistema di deleghe di potere attualmente in essere presso IEO.

3.4 Costituzione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all'articolo 6 comma 1, lettera b), stabilisce che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso, debba essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La caratteristica dell'autonomia di poteri di iniziativa e di controllo comporta che tale organismo debba essere:

- in una posizione di indipendenza rispetto a coloro su cui deve effettuare la vigilanza;
- privo di compiti operativi;
- dotato di autonomia finanziaria.

La costituzione di un organismo avente le caratteristiche sopra indicate è stata approvata dallo IEO con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2007.

Tale delibera ha anche stabilito che l'organismo venga denominato Organismo di Vigilanza, ne ha indicato le funzioni e i poteri, così come descritti nel successivo capitolo 4 della presente Parte Generale e lo ha dotato di un proprio autonomo budget.

3.5 Codice Etico

Nello svolgimento della propria attività lavorativa, i Soggetti Apicali, i Dipendenti e i Collaboratori di IEO devono attenersi alle regole indicate nel Codice Etico.

Il Codice Etico fissa i principi etici e le linee generali di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare durante lo svolgimento e in relazione alla propria attività lavorativa. Il Codice Etico è integrato con alcuni documenti diretti a regolare le linee generali di

comportamento in relazione ad alcune specifiche aree di attività che sono di particolare rilevanza alla luce dell'attività svolta dall'IEO. Tali documenti sono volti a disciplinare, tra l'altro:

- la prevenzione dei conflitti di interesse;
- i diritti di proprietà intellettuale;
- una condotta responsabile di ricerca e gestione dell'attività di ricerca;
- gli studi clinici controllati.

3.6 Sistema di informazione e formazione dei Dipendenti

L'adozione del Modello da parte della Società viene comunicata ai Dipendenti mediante consegna del Modello unitamente al Codice Etico ad ogni Dipendente e contestuale richiesta di rilascio da parte del Dipendente stesso di una dichiarazione attestante la ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso (Allegato 2).

Tale dichiarazione è inviata dal Dipendente al responsabile HR che la conserva nella cartella del Dipendente stesso.

Ai nuovi assunti il Modello viene consegnato da HR unitamente al resto della documentazione che generalmente viene consegnata all'atto dell'assunzione e gli stessi sono tenuti a rilasciare una dichiarazione che attesti la ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso. Tale dichiarazione viene inviata dal Dipendente al responsabile HR, che la conserva nella cartella dello stesso.

Il Modello viene consegnato anche ai Collaboratori della Società, cui pure viene richiesto di rilasciare attestazione di ricezione ed impegno; tale dichiarazione è conservata dal responsabile HR.

È inoltre prevista ed effettuata una specifica attività di formazione dei Dipendenti in merito ai contenuti del Decreto.

La partecipazione ai corsi di formazione sul Modello

è obbligatoria; la mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso.

Il responsabile del servizio HR, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, predispone una pianificazione annuale della formazione.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la funzione HR.

3.7 Sistema disciplinare

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Infatti, la definizione di un sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 1° del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, viene attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una delle fattispecie dei Reati o Illeciti Amministrativi.

Fermi restando gli obblighi per le società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili nei confronti dei Dipendenti sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Modello - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del responsabile HR, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento (anche, se necessaria, previa sospensione cautelare).

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;
- il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
- il predetto termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine *ab initio* per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;
- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

Il sistema sanzionatorio e disciplinare è costantemente verificato e, ove occorra, modificato su proposta dell'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la funzione di HR.

di specifiche clausole in esso previste. Tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

3.8 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, quali, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, la revoca delle deleghe eventualmente conferite all'amministratore e così via.

3.9 Misure nei confronti degli Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, quali, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

3.10 Misure nei confronti dei Collaboratori o di *partner* commerciali

In caso di violazione del Modello da parte di Collaboratori, a seconda della gravità della violazione, l'Organismo di Vigilanza, insieme al Consiglio di Amministrazione e, se del caso al Collegio Sindacale, valuterà se porre termine alla relazione e comminerà l'eventuale sanzione prevista dal contratto in virtù

4.1 Composizione

L'Organismo di Vigilanza è costituito in forma collegiale, interagisce con il Consiglio di Amministrazione e riporta direttamente allo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto che la composizione dell'Organismo di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto è la seguente:

- un soggetto, non facente parte di IEO e dotato di un elevato livello di onorabilità e professionalità, che agisca da Presidente dell'organo;
- un soggetto scelto all'interno dei seguenti esponenti della Società:
 - sindaco effettivo
 - consigliere indipendente
 - *internal auditor*
 - *compliance officer*
 - legale interno
- un soggetto, non facente parte di IEO e dotato di un elevato livello di onorabilità e professionalità, scelto all'interno delle seguenti categorie professionali:
 - revisori contabili
 - avvocati
 - medici

L'Organismo di Vigilanza è dotato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'autonomia e l'indipendenza richieste dalla norma sono garantite dal fatto che l'Organismo di Vigilanza è posto all'esterno dei processi produttivi, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative e in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione, nonché dalla presenza di un soggetto non facente parte della Società, in qualità di Presidente dell'Organismo stesso.

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza è assicurata:

- dalle specifiche competenze professionali dei componenti;

- dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di Vigilanza di usufruire di risorse finanziarie autonome al fine di avvalersi di consulenze esterne e delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni aziendali e di Collaboratori.

La continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza è garantita dalla circostanza che lo stesso opera presso la Società.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la programmazione dell'attività di verifica, le modalità di effettuazione della stessa, la verbalizzazione delle riunioni, le modalità ed il contenuto specifico dei flussi informativi relativi alle Attività Sensibili e alle eventuali modifiche della struttura organizzativa, nonché le specifiche modalità operative e di funzionamento interno, sono rimesse ad un regolamento interno specifico emanato dall'Organismo di Vigilanza stesso.

4.2 Durata in carica e sostituzione dei membri

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica, di regola non inferiore ai tre anni (salvo eccezioni motivate). È altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione dello IEO;
- non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;

- non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con lo IEO, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'appartenenza al Collegio Sindacale, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale dello IEO;
- non devono essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per la commissione di uno dei Reati (nonché di reati o illeciti amministrativi di natura simile).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e allo stesso Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

I membri dell'Organismo di Vigilanza designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto, a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, a meno che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dalla commissione di uno dei Reati; in tal caso il neo eletto organo amministrativo provvede a costituire un nuovo Organismo di Vigilanza.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui ai precedenti punti, la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei Reati (o reati/illeciti amministrativi della stessa indole);
- il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare a nuovo i componenti.

4.3 Regole di convocazione e funzionamento

L'Organismo di Vigilanza potrà disciplinare con specifico regolamento le norme per il proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce trimestralmente e la documentazione relativa viene distribuita almeno 3 giorni prima della seduta;
- le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);
- ciascun Amministratore Delegato, il Consiglio di

Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;

- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- possono essere effettuate sedute ad hoc e tutte le decisioni prese durante queste sedute devono essere riportate nella successiva seduta trimestrale;
- le decisioni vengono assunte sulla base di decisioni unanimesi; in caso di mancanza di unanimità, prevale la decisione maggioritaria e ciò viene riportato immediatamente al Consiglio di Amministrazione;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

Fino alla eventuale formalizzazione da parte dell'Organismo di Vigilanza del regolamento di cui sopra, la convocazione e il funzionamento dello stesso si basano sui principi sopra indicati.

4.4 Funzioni

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ha il compito principale di presiedere alle attività e alle riunioni dell'organo. Il Presidente può chiedere ad uno degli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza di fare da presidente *pro tempore*, nel caso in cui il Presidente stesso non sia disponibile o nel caso lo richieda una particolare situazione. Il Presidente ha il compito di preparare l'agenda per le sedute, di redigere un piano annuale di controlli per il monitoraggio delle attività regolate dal Modello e, se necessario, di disporre la preparazione di procedure operative dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Le principali funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un programma di vigilanza e controllo;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello, ossia dell'efficacia dello stesso nel prevenire i Reati;
- vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del Modello;
- promozione dell'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si rendesse necessario.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di:

- assicurare l'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- verificare periodicamente le procure e le deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui le stesse non siano più coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- verificare periodicamente il sistema di generazione e impiego delle risorse finanziarie, indicando alle funzioni competenti, ove ne emerga la necessità, possibili miglioramenti;
- promuovere e assicurare l'elaborazione di istruzioni ai Dipendenti e ai Collaboratori in merito ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione e alla funzione HR l'avvenuta violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e del rispetto del Modello da parte dei destinatari dello stesso.

4.5 Poteri

Affinché l'Organismo di Vigilanza abbia le caratteristiche di autonomia e di indipendenza prescritte dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione gli conferisce i seguenti poteri:

- potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative all'IEO;

- potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e i Collaboratori, inclusi i Soggetti Apicali e le società di revisione, in relazione a tutte le attività della Società;
- potere di richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;
- potere di richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza.

4.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, a richiesta, riceve *reports* semestrali dalle seguenti funzioni, relativamente alle attività rispettivamente svolte:

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Risorse Umane
- Direttore Sanitario
- Servizi informatici

nonché dalla società di revisione.

L'Organismo di Vigilanza può anche richiedere *reports* ad hoc anche ad altre funzioni non menzionate.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza è informato, mediante apposite segnalazioni scritte, da parte dei Dipendenti e Collaboratori di IEO in merito ad ogni atto o fatto che potrebbe ingenerare una responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

In particolare, i destinatari del Modello hanno l'obbligo di riportare ogni sospetta violazione del Modello all'Organismo di Vigilanza, preferibilmente inviando un'e-mail al seguente indirizzo odv@ieo.it (ma può essere utilizzato qualunque altro mezzo di comunicazione).

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche nel caso in cui la loro segnalazione dovesse poi risultare priva di fondamento.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza adotta i provvedimenti atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente e in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuta con attenzione ed imparzialità le segnalazioni ricevute, e può svolgere tutti gli accertamenti e gli approfondimenti all'uopo necessari.

Qualora la segnalazione chiami potenzialmente in causa la responsabilità (diretta o indiretta) di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza, ovvero della funzione cui detto membro è preposto, l'Organismo di Vigilanza procede alle valutazioni di cui sopra sentito l'interessato, ma con l'esclusione di quest'ultimo dal processo valutativo e decisionale.

In aggiunta alle segnalazioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse, da chiunque ne abbia notizia:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per Reati;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in ambito aziendale, eventualmente anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate con specifico riferimento ai Reati, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- qualsiasi spostamento di denaro tra lo IEO ed altra controllata o collegata che non trovi giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;

- le partite pendenti ivi comprese quelle nei confronti di società controllate o collegate, di importo complessivo superiore a Euro 2.000.000 che non siano state riconciliate entro 60 giorni dal loro sorgere, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al più stretto riserbo ed al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico e agiscono con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate all'esterno.

4.7 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito alla propria attività:

- continuativamente all'Amministratore Delegato;
 - su base trimestrale al Consiglio di Amministrazione.
- A tale scopo l'Organismo di Vigilanza predispone:
- per gli Amministratori delegati rapporti ad hoc;
 - per il Consiglio di Amministrazione:
 - semestralmente, un rapporto scritto sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e sull'esito degli stessi;
 - annualmente, una relazione descrittiva contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili; in tale relazione l'Organismo di Vigilanza illustra altresì un piano annuale di attività per l'anno successivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ciascun Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale sono verbalizzati e le copie dei verbali sono custodite dall'Organismo di Vigilanza.

4.8 Archivio

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 10 anni in un archivio apposito, anche elettronico. L'accesso a questo archivio è permesso ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, al Presidente del Collegio Sindacale e agli Amministratori Delegati della Società. La modifica è permessa solo all'OdV.

Parte Speciale A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A

La presente Parte Speciale A è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IEO.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati contro la Pubblica Amministrazione, come meglio indicati nel seguente capitolo 2.

In particolare, la presente Parte Speciale A ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori di IEO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale A;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale A si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra IEO e la P.A. Qui di seguito, viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

2.1 Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio

Occorre chiarire preliminarmente le nozioni di "Pubblico Ufficiale" e di "Incaricato di Pubblico Servizio", in quanto nei reati di concussione e corruzione assumono rilievo penale solo le condotte di promessa o dazione di utilità riferite a detti soggetti.

L'art. 357 c.p. definisce "pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", precisando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Il c.p. prevede quindi 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della PA (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della PA (ad es.: sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- il potere autoritativo è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- tale potere autoritativo, comporta l'esercizio di potestà attraverso i quali si esplica il rapporto di supremazia della PA nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai), e contemporaneamente attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L'art. 358 c.p. definisce “**incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, tale dovendosi intendere “un'attività

disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”:

- “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- per “Pubblico Servizio” si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Il pubblico servizio, pertanto, al pari della pubblica funzione è un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, che però non presenta i poteri tipici della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

- Va inoltre considerato che l'art. 322 bis c.p. disciplina i reati di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri;
- un funzionario o un agente delle Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis, codice penale).

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, III e IV c., si applicano anche: 1) ai membri

della Commissione delle Comunità europee, del parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322, 1 e II c., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel I c. del presente art.; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel I c. sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;

- a titolo di esempio anche con particolare riferimento ai rapporti con IEO, sono Pubblici Ufficiali:
 - Il Medico di guardia
 - Il Medico convenzionato con SSN
 - I Dipendenti Universitari
 - Il Componente commissione Gare d'Appalto ASL
 - I Militari dei Carabinieri
 - I Vigili Urbani.

2.2 Corruzione

Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche

all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il quale il primo dà o promette al secondo una somma di denaro o un'altra utilità in vista o a seguito del compimento di un atto del pubblico funzionario.

La corruzione è un reato necessariamente bilaterale, nel senso che, per la sua sussistenza, deve esservi una condotta sia da parte del pubblico funzionario, che accetta la dazione o la promessa dell'utilità, che da parte del privato, che dà o promette il denaro o l'utilità. In linea generale, salvo alcune eccezioni, il c.p. punisce sia il pubblico funzionario sia il privato.

Il c.p. prevede varie forme di corruzione:

- propria o impropria, a seconda che l'accordo corruttivo abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio o un atto conforme ai doveri d'ufficio (la corruzione impropria è punita meno gravemente della propria);
- antecedente o susseguente, a seconda che l'accordo corruttivo preceda ovvero segua il compimento dell'atto d'ufficio;
- attiva o passiva, a seconda che si consideri la condotta del pubblico ufficiale (passiva) o quella del privato (attiva).

Al riguardo si precisa che, nel caso di corruzione antecedente, il reato sussiste per il solo fatto che una somma di denaro o altra utilità sia stata data o anche semplicemente promessa al pubblico ufficiale, senza bisogno del compimento dell'atto (quest'ultimo costituisce solo il fine a cui deve tendere la promessa o la dazione).

Inoltre, si sottolinea che l'oggetto della promessa o della dazione può consistere sia in una somma di denaro corrisposta al pubblico funzionario, anche indirettamente o per interposta persona, sia in una qualsiasi utilità, anche di carattere non patrimoniale, a favore del pubblico funzionario o

di soggetti a lui collegati (si pensi, ad esempio, all'attribuzione di una consulenza fittizia ad un familiare del pubblico funzionario, o all'assunzione del familiare stesso).

Con riferimento a tale reato, profili di rischio in capo alla Società si individuano sotto i seguenti tre profili:

1. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (corruzione attiva);
2. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della Società, nello svolgimento di attività che può essere qualificata pubblicistica (esercizio di pubblica funzione e/o di pubblico servizio) accettino una retribuzione e/o utilità e/o una promessa di retribuzione e/o utilità non dovuta (corruzione passiva);
3. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della Società concorrano nel reato di corruzione (per esempio fornendo un qualsiasi titolo di aiuto al pubblico funzionario per la commissione del reato oppure agendo quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario).

2.3 Concussione

Concussione (Art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso; tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

2.4 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e Frode informatica

Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico [...].”.

Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico si configura allorché, inducendo

fraudolentemente in errore taluno attraverso artifici o raggiri, si procuri a sé stessi o ad altri un ingiusto profitto, con danno per lo Stato o altro ente pubblico. Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Il reato di frode informatica ai danni dello Stato si configura allorché il danno nei confronti dello Stato venga arrecato per mezzo dell'alterazione di un sistema informatico o telematico, ovvero attraverso l'intervento abusivo sui dati.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla PA.

Con riferimento a detta attività possono venire in considerazione i seguenti reati:

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche (Art. 640, co. 2, bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640¹³ riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque

denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 euro a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Presentano profili di rischio tutte le attività relative all'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e la gestione dei medesimi da parte della Società.

profitto con altrui danno”.

¹³ L'art. 640 c.p. (Truffa) punisce “chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto

In particolare:

- gli artt. 640 *bis* c.p. e l'art. 316 *ter* c.p. puniscono l'uso di documenti falsi o le condotte artificiose in genere, finalizzati ad ottenere le erogazioni di cui sopra; a titolo esemplificativo, si citano le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento;
- l'art. 316 *bis* punisce chi, avendo ottenuto somme dalla PA o dalle Comunità europee finalizzate alla realizzazione di opere e per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, destina dette somme a fini diversi rispetto a quelli per cui sono state erogate; si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

Si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Allo stato, la Società non beneficia di erogazioni pubbliche agevolate, né ha in atto pratiche volte ad ottenere tali benefici.

L'attività a rischio perciò potrebbe riguardare solo la consulenza ai clienti nel caso essa sia prestata anche in relazione all'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA P.A.

Nel presente capitolo sono indicate le attività che IEO, alla luce dell'attività svolta e della tipologia di rapporti con la P.A., ha identificato come maggiormente sensibili.

Per maggiore chiarezza, l'elenco contiene una breve descrizione delle caratteristiche di ogni attività e del relativo rischio di commissione reato.

a) Gestione dei flussi informativi alla Regione per il mantenimento dell'accreditamento istituzionale.

L'attività in esame consiste nella gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le autorità competenti per l'ottenimento ed il mantenimento della facoltà di esercitare l'attività sanitaria in ambito SSN.

Il rischio è legato all'ipotetica comunicazione da parte di IEO di dati falsi o inesatti o all'omissione di dati o comunicazioni, al fine di rimuovere ostacoli od ottenere illeciti vantaggi in tema di accreditamento.

b) Flussi di dati informativi alla Regione/ASL – ricoveri

L'attività in esame consiste nel flusso di dati avente ad oggetto le prestazioni erogate da IEO a favore di pazienti ricoverati assistiti come SSN, o di pazienti solventi, con rimborso indiretto, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'ASL di competenza.

Il rischio di commissione reato è legato alla possibilità di comunicare alla Regione l'erogazione di prestazioni non effettuate o di qualificare una prestazione in modo dolosamente scorretto al fine di ricevere contributi superiori quelli che sarebbero in realtà dovuti sulla base delle prestazioni effettivamente erogate.

c) Flussi di dati informativi alla Regione/ASL – prestazioni ambulatoriali

L'attività in esame consiste nel flusso di dati avente ad oggetto le prestazioni erogate da IEO a favore di soggetti assistiti ambulatorialmente, in convenzione con il SSN, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'ASL di competenza.

Il rischio di commissione reato è legato alla possibilità di comunicare alla Regione di competenza l'erogazione di prestazioni non effettuate o di qualificare una prestazione in modo dolosamente scorretto al fine di ricevere contributi superiori quelli che sarebbero in realtà dovuti sulla base delle prestazioni effettivamente erogate.

d) Flussi di dati informativi alla Regione/ASL – farmaci (File F)

Il File "F" è un tracciato per gestire, attivare e rendicontare i farmaci somministrati e forniti dalle strutture ospedaliere per l'utilizzo ambulatoriale e domiciliare al fine di garantire la continuità terapeutica. I dati trasmessi con il flusso del File F vengono utilizzati per il monitoraggio della spesa farmaceutica e per il rimborso dei costi sostenuti.

Il rischio di commissione reato è legato alla possibilità di indurre in errore la P.A., mediante l'invio di informazioni non vere o inesatte, al fine di ottenere dall'ASL e dalla Regione rimborsi relativi ai farmaci di cui al File "F" maggiori di quanto effettivamente dovuto.

e) Gestione degli stupefacenti

Il rischio legato all'attività in esame consiste in una gestione illecita degli stupefacenti, al fine di procurare vantaggi a IEO.

f) Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.)

Alla luce dei vari adempimenti che IEO deve porre in essere nei confronti della P.A., la Società è spesso oggetto di ispezioni e controlli da parte di funzionari pubblici. A dette ispezioni, che ad oggi si sono sempre concluse senza l'apertura di istruttorie a carico della Società, assistono di norma il responsabile dell'unità operativa coinvolta unitamente ad un Soggetto in Posizione Apicale. Il rischio reato, nell'attività in esame, è

la possibilità di indurre il funzionario pubblico a non effettuare un'ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sul comportamento di IEO eventualmente anche omettendo l'irrogazione di sanzioni o altri provvedimenti conseguenti ai controlli effettuati.

g) Selezione del personale

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, a titolo di remunerazione di favoritismi concessi a IEO, mediante la selezione e assunzione di persone gradite a soggetti appartenenti alla P.A.

h) Acquisto cespiti

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, mediante (i) l'affidamento di commesse a fornitori graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi o (ii) la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo fornitore potrebbe corrompere il funzionario pubblico per conto di IEO.

i) Acquisto servizi

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, mediante (i) l'affidamento di commesse a fornitori graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi o (ii) la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo fornitore potrebbe corrompere il funzionario pubblico per conto di IEO.

j) Acquisto beni – farmaci e presidi ospedalieri

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, mediante (i) l'affidamento di commesse a fornitori graditi a

soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi o (ii) la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo fornitore potrebbe corrompere il funzionario pubblico per conto di IEO.

k) Assegnazione e gestione di incarichi a consulenti

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, mediante (i) l'affidamento di consulenze a soggetti graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi o (ii) la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo consulente potrebbe corrompere il funzionario pubblico per conto di IEO.

l) Predisposizione delle comunicazioni/documentazione al Ministero della Salute, alla CEE e ad altri enti di carattere pubblico per l'erogazione di contributi per la ricerca, e gestione degli stessi.

L'attività in esame presenta profili di rischio attinenti (i) alla possibilità che vengano effettuate dichiarazioni false o inesatte, al fine di conseguire indebitamente contributi altrimenti non dovuti e (ii) alla possibilità che i contributi ricevuti vengano utilizzati per finalità diverse da quelle a cui erano destinati.

4.1 Il sistema in linea generale

Il presente paragrafo delinea le regole generali che devono informare il sistema organizzativo di IEO.

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti¹⁴, alle norme del Codice Etico, alle policies ed alle procedure aziendali, alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di IEO deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:

- Gli strumenti organizzativi (es. organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:
 - conoscibilità all'interno della Società,
 - chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri,
 - chiara descrizione delle linee di riporto.
- Ogni processo decisionale deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:
 - principio dei *quattro occhi*, costituito dalla separazione, all'interno di ciascun processo, quanto meno tra il soggetto a cui compete l'impulso decisionale ed il soggetto a cui spetta la fase esecutiva;
 - documentazione e tracciabilità di ogni azione operata all'interno del processo;
 - documentazione dei controlli effettuati sul processo.

4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel

contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali che deve presentare un sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di IEO rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (per i Consulenti deve essere prevista apposita clausola contrattuale);
- il potere di gestione conferito con la delega deve essere parametrato alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornato in conseguenza di eventuali mutamenti organizzativi,
- ciascuna delega deve indicare in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato,
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o statutariamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali,

¹⁴ In particolare si ricordano, con riferimento ai reati di cui agli artt. 438, 439, 440, 441, 443 e 445 del c.p., la necessaria conformità al DPR 203/88 (Attuazione delle direttive CEE in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti), al D.Lgs 152/99

(Tutela delle acque dall'inquinamento), al D.Lgs 334/99 (Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), al D.Lgs 230/95 (Rispetto delle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente fissi anche i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al delegato o al procuratore, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

4.3 Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene le regole generali a cui i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel momento in cui pongono in essere attività a favore o per conto di IEO.

In primo luogo, è fatto espresso divieto a carico dei Soggetti Apicali, Dipendenti e Collaboratori di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale A o che costituiscano violazioni ai principi ed alle procedure aziendali ivi previste.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico), in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione) a funzionari pubblici, sia italiani che stranieri;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per IEO;
- effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di outsourcer, consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accertarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con IEO e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi in IEO ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori farmaceutici, depositi

farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, venda o promuova, qualunque presidio sanitario prescrivibile agli assistiti di IEO, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore o altre utilità, purchè approvate preventivamente per iscritto dall'OdV;

- promettere od erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi irraggiungibili e/o irragionevoli da ottenere nell'esercizio, salvo che non siano stati preventivamente e per iscritto approvati dall'OdV, sentito il Collegio Sindacale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero influenzare l'indipendenza di giudizio in ambito gare e/o di bandi di finanziamento per le attività di ricerca scientifica;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura;
- assumere alle dipendenze di IEO dipendenti della P.A., dello Stato o delle Comunità Europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e parenti, ovvero ex impiegati della P.A., dello Stato o delle Comunità Europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la società;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, fatturare utilizzando un codice DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente; erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri, in quanto prestazioni

ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Parte Speciale B

Reati societari

La presente Parte Speciale B è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IEO.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati societari, come meglio indicati nel seguente capitolo 2.

In particolare, la presente Parte Speciale B ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori di IEO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale B;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale B si riferisce ai reati societari. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

2.1 Reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori.

ART. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate,

differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

ART. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori

"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0.1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero se sia consistito nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0.1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione

dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

Al riguardo, rilevano principalmente il progetto di bilancio e le relazioni, benché la condotta illecita possa riguardare anche altre comunicazioni sociali, quali i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501 *ter*-2504 *novies* c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero, in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433 *bis* c.c.

L'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili (come, ad esempio, nel caso di iscrizione in bilancio di prestazioni mai effettuate o effettuate ad un valore inferiore a quello reale), ma anche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni: si pensi, ad esempio, alla valutazione in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della Società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli, e tale comunque da ingannare soci o creditori.

Così, in particolare, il reato potrà essere commesso nell'interesse della Società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Si citano, ancora, a titolo esemplificativo, la triangolazione chiusa (ravvisabile nel caso in cui una società trasferisca valori ad un'altra che a sua volta li trasmetta ad una terza) e le costruzioni societarie (una società costituisce o acquista la partecipazione

totalitaria di un'altra e quest'ultima compie la stessa operazione con una terza fino ad arrivare ad una società che solitamente ha sede in un paradiso fiscale).

Molteplici poi sono gli strumenti economico-finanziari utilizzabili per il trasferimento del denaro da una società all'altra: sovrapprestazioni o false fatturazioni (ad esempio per consulenze fittizie o prestazioni di beni o servizi fittizi), finanziamenti attivi, uso strumentale di prodotti derivati, stipulazione di contratti *futures* su titoli, indici, stipulazione di opzioni su azioni o valute, ecc.

I reati possono essere commessi anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati da una società per conto di terzi.

Infine, la Legge n. 262 del 2005 (c.d. legge sul risparmio) ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un documento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali.

2.2 Reato di falso in prospetto

Il c.c. all'art. 2623 c.c. prevedeva il reato di falso in prospetto:

"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

L'art. 34 della Legge n. 262 del 2005 (c.d. legge sul risparmio) ha introdotto il nuovo reato di *falso in prospetto*:

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2623 c.c.

Poiché l'art. 25 *ter*, lett. c) e d) fa espresso richiamo all'art. 2623 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del c.c., accompagnata dall'integrazione dell'art. 25 *ter* con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 173 *bis* TUF, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex Decreto al nuovo reato di *falso in prospetto*.

Data però l'assoluta novità della materia ed in attesa dei primi riscontri giurisprudenziali, si è ritenuto di prendere egualmente in esame il reato di *falso in prospetto*.

Il reato può configurarsi nell'ipotesi in cui vengano esposte false informazioni o vengano occultati dati o notizie nei prospetti informativi richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento (v. art. 1, lett. c) e t), e 94 TUF) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (artt. 113 e 114 TUF), nonché nei documenti da pubblicare in occasione delle OPA e OPS (art. 102 TUF).

2.3 Reati di indebita restituzione dei conferimenti e illegale ripartizione dei utili.

ART. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Per quanto riguarda l'attività connessa alla restituzione dei conferimenti, questa può assumere connotazioni illecite quando venga effettuata al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (art. 2306 c.c.) o di riduzione del capitale esuberante (art. 2445 c.c.).

La condotta può realizzarsi sia in forma palese, cioè facendo risultare dalla delibera che le somme vengono indebitamente destinate ad una restituzione al di fuori dei casi previsti dalla legge, sia in forma simulata, ad esempio, ponendo in essere operazioni commerciali fittizie con un socio che comportino il trasferimento a quest'ultimo di somme prelevate dal capitale sociale. In questo caso, il versamento delle somme al socio avviene formalmente sulla base del negozio fittizio (ad esempio, un simulato acquisto di beni dal socio), ma nella sostanza si tratta di un'indebita restituzione di conferimenti.

Vengono in considerazione tutte le condotte poste in essere dagli amministratori o dalle funzioni chiamate a prestare supporto ad essi relative alla restituzione dei conferimenti ai soci o alla liberazione dell'obbligo di eseguirli.

Viene in considerazione anche l'attività consulenziale prestata dagli amministratori e dalle altre funzioni aziendali a favore di società clienti quando quest'ultima sia relativa allo svolgimento delle attività sopra indicate.

ART. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili
“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,

gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato sussiste o qualora vengano ripartiti utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o quanto vengano ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Per quanto riguarda gli utili, il termine deve essere inteso nella sua accezione più ampia, comprensivo di qualsiasi incremento del patrimonio netto rispetto al valore nominale del capitale, anche se indipendente (diversamente dall'utile di esercizio) dallo svolgimento dell'attività economica.

Deve poi trattarsi di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti (e dunque fittizi), ovvero non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale, quali ad esempio, quelle imposte alla società dagli artt. 2423 comma 4, 2426, n. 4, 2428 c.c.

E' punita anche la distribuzione di riserve, ancorché non costituite con utili indisponibili.

Al riguardo, si segnala che la causa di estinzione del reato rappresentata dalla restituzione degli utili o ricostituzione delle riserve entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue solo la responsabilità della persona fisica autrice del reato, ma non anche quella della società.

In relazione a detto reato possono venire in considerazione tutte le determinazioni nonché tutte le attività di supporto a dette determinazioni, relative alla ripartizione ai soci di utili, acconti su utili o di riserve.

2.4 Reati di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante e formazione fittizia del capitale

ART. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali delle società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Si precisa che la causa di estinzione del reato rappresentata dalla ricostituzione del capitale sociale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue solo la responsabilità della persona fisica autrice del reato, ma non anche quella della società.

ART. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Con riferimento alle attività relative all'attribuzione di azioni, si può configurare un reato quando queste siano emesse per un valore nominale minore rispetto a quello dichiarato in quanto il capitale verrebbe gonfiato

in misura corrispondente alla differenza tra valore di attribuzione e valore nominale.

Per quanto riguarda la sottoscrizione reciproca di azioni, questa è sanzionata in quanto crea l'illusoria moltiplicazione della ricchezza sociale e il reato sussiste anche quando le operazioni non siano contestuali, essendo sufficiente che esse costituiscano oggetto di un accordo unico.

Anche la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti e dei beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione (che si ha quando siano violati i criteri di ragionevolezza e di correlazione tra il risultato della stima ed i parametri di valutazione seguiti ed esposti, criteri già parzialmente esplicitati dal legislatore all'art. 2343 c.c.) è sanzionata in quanto crea un illusorio aumento di ricchezza.

2.5 Reati di operazioni in pregiudizio dei creditori e indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore

ART. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La norma punisce gli amministratori che effettuano operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione

dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

ART. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si configura ogniqualvolta il liquidatore proceda alla ripartizione dei beni sociali prima della soddisfazione di tutti i creditori sociali o senza procedere all'accantonamento delle risorse destinate a tal fine e ciò cagioni un danno ai creditori della società (ossia quando la consistenza dell'attivo non sia tale da consentire il soddisfacimento delle ragioni dei predetti creditori).

In entrambe le ipotesi qui considerate è prevista una causa di estinzione del reato rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

La sussistenza di tale causa in favore della persona fisica non esclude peraltro la responsabilità dell'ente.

2.6 Reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi

ART. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

“L'amministratore o il componente del consiglio di

gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al decreto 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal c. c., rechi alla stessa o a terzi un danno.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare agli altri membri del consiglio e ai sindaci ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

2.7 Reati di aggiottaggio e manipolazione del mercato – Illecito amministrativo di manipolazione del mercato **ART. 2637 c.c. - Aggiottaggio**

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere

operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

2.8 Reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e impedito controllo **ART. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi

forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

La condotta si articola in due modalità (false comunicazioni ed ostacolo all'autorità di vigilanza) aventi comunque la finalità di ostacolare le funzioni delle predette autorità da identificarsi non soltanto nella Consob e nella Banca d'Italia, ma in qualsiasi altra autorità cui competano poteri di vigilanza (ad esempio, Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Garante per la protezione dei dati personali ecc.).

Nel primo caso, la condotta consiste nell'esposizione in comunicazioni indirizzate all'autorità di vigilanza e previste specificatamente dalla legge di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o nell'occultamento con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

Nella seconda ipotesi, è invece sanzionata qualsiasi condotta, attiva od omissiva, che in qualsiasi forma, anche mediante l'omessa comunicazione dovuta all'autorità, ostacoli le funzioni di vigilanza.

ART. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

- Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative

e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art.2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt.2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;
- sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli artt.2409 da bis a septies c.c.

Il reato sussiste non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Per la configurabilità del reato, è necessario che dalla condotta sia derivato un danno ai soci.

- I membri del Consiglio di Amministrazione e le persone che a qualsiasi titolo prestino loro collaborazione, a fronte di richieste di chiarimenti e/o di consegna di documenti, nonché a fronte di ogni altra iniziativa di controllo da parte dei soci dei membri del collegio sindacale, devono fornire le notizie e la documentazione a cui hanno diritto e devono permettere l'esercizio delle attività di controllo astenendosi dal porre in essere qualunque attività che possa impedire o anche solo ostacolare tali iniziative.

Il reato – che punisce gli illeciti ostativi alle attività di controllo attribuite ai soci, agli organi sociali deputati e alle società di revisione – sussiste non solo quando,

attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate. Per la configurabilità del reato, è necessario che dalla condotta sia derivato un danno ai soci.

2.9 Reato di illecita influenza sull'assemblea

ART. 2636 c.c. - *Illecita influenza sull'assemblea*

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Nel presente capitolo sono indicate le attività che IEO ha identificato come maggiormente sensibili in relazione alla possibilità che vengano commessi reati societari.

Per maggiore chiarezza, l'elenco contiene una breve descrizione delle caratteristiche di ogni attività e del relativo rischio di commissione reato.

a) Predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IEO.

I profili di rischio attengono alla possibile rappresentazione di dati falsi o non veritieri o nell'omissione o alterazione di dati, in modo da fornire una rappresentazione della situazione contabile/patrimoniale della Società difforme da quella reale.

b) Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima, a terzi, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IEO.

Il rischio inerente l'attività in oggetto consiste nel potenziale occultamento di documenti o nella messa in atto di idonei artifici impedendo o ostacolando lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite alla società di revisione.

c) Operazioni relative al capitale sociale ed all'attività societaria.

Il rischio inerente l'attività in oggetto consiste nella potenziale effettuazione di operazioni straordinarie illecite, nella potenziale gestione illecita degli organi sociali e nella tenuta scorretta delle scritture contabili.

d) Predisposizione delle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

I profili di rischio attengono (i) alla potenziale comunicazione di dati falsi o inesatti, al fine di fornire una rappresentazione dei fatti attinenti lo IEO

diversa da quella reale e (ii) alla possibilità di indurre l'autorità pubblica a non effettuare un'ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sul comportamento di IEO eventualmente anche omettendo l'irrogazione di sanzioni o altri provvedimenti conseguenti ai controlli effettuati.

e) Sicurezza dei dati.

I profili di rischio attengono alla possibilità di modificare, creare o cancellare dati contenuti in sistemi informatici, anche al fine di fornire il supporto alla commissione di altri reati societari.

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i Soggetti in Posizione Apicale, i Dipendenti ed i Collaboratori devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le procedure operative per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni;
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed in via generale ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere presso IEO;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario di IEO.

4.2 Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene le regole generali a cui i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel momento in cui pongono in essere attività a favore o per conto di IEO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali di IEO (e dei Dipendenti e Collaboratori nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate al capitolo 2 della Presente Parte Speciale B o violino i principi e le procedure aziendali previste nella stessa.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio, e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IEO.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio e consolidato, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai potenziali investitori ed ai Soci di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di IEO.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi,
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di IEO;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale

sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere,

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno,
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso.
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione,
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazioni della volontà assembleare,
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione della "percezione esterna" di IEO, da parte di tutti gli interlocutori interni ed esterni, in termini, per esempio, di risultati scientifici prodotti,

di ricerche effettuate, di dati qualitativi di struttura, di risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti, comunicati da IEO medesimo;

- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità,
- esporre nelle predette comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di IEO,
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (es.: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate, ecc.);
- tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Parte Speciale C

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro – previsti ed approvati in via definitiva dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C

La presente Parte Speciale è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IEO.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati in materia di sicurezza sul lavoro, come meglio indicati nel seguente capitolo 2.

In particolare, la presente Parte Speciale C ha lo scopo di:

- dettagliare delle regole di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori di IEO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale C;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA SICUREZZA

La presente Parte Speciale C si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla sicurezza. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

È in vigore dal 25 agosto 2007 la legge n. 123/2007 che estende all'art. 9, successivamente modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 di *“Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* (di seguito il *“Testo Unico sulla Sicurezza”*), il quale ha ridisegnato in un'ottica di sistema la materia della sicurezza e della salute sul lavoro - la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione della normativa antinfortunistica.

In particolare la predetta legge introduce, modificando il Decreto, il seguente art. 25-*septies*:

“Art. 25-*septies*: omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.”

“In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.

Qualsiasi attività svolta all'interno della Società può essere astrattamente considerata sensibile ai fini dell'accadimento di eventi che possano dare luogo alla commissione di taluno dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale C.

I profili di rischio relativi a tale tipologia di Reati sono ravvisabili nell'eventuale condotta imputabile alla Società, a fronte di un evidente vantaggio di natura economica e non, consistente nella omissione o nel mancato adeguamento alle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di sicurezza, che come conseguenza dovrebbe portare ad un infortunio di un dipendente/collaboratore.

4.1 Il sistema in linea generale

La Società ritiene che le componenti di un sistema efficace nella prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale C che dovrebbero essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello siano rappresentate da:

- **Il Codice Etico.**
Quale espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Etico indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito.
- **La struttura organizzativa.**
In tale contesto, particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito tra cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP"), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ("ASPP"), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS"), il Medico Competente ("MC"), gli addetti primo soccorso, l'addetto alle emergenze in caso d'incendio – laddove presenti. Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il D. Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa al presidio della sicurezza.
- **La formazione e l'addestramento.**
Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la continua formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello Organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal medesimo Modello.

- **La comunicazione ed il coinvolgimento.**

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli.

- **Il sistema di monitoraggio della sicurezza.**

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica interna (periodica) del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci.

È infine necessario che la Società conduca un'ulteriore periodica attività di monitoraggio sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Il monitoraggio della funzionalità dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni più opportune ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

nell'ambito della loro attività lavorativa all'interno della Società;

- previsione di specifici corsi di formazione per i Dipendenti ed i Collaboratori, differenziato in base alle mansioni svolte;
- esposizione di adeguata informativa al personale esterno in merito ai potenziali rischi cui potrebbero essere esposti;
- aggiornamento costante del libro infortuni e impegno all'attuazione di misure che riducano il rischio di ripetizione degli infortuni occorsi;
- rispetto da parte dei Soggetti Apicali, dei Dipendenti e dei Collaboratori di ogni cautela possibile (anche non espressamente indicata) volta ad evitare qualsivoglia danno.

4.2 Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene i principi generali di condotta a cui la Società, i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel rispetto delle previsioni del Modello ed al fine di evitare la commissione di taluno dei reati di cui alla presente Parte Speciale. In particolare:

- aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi;
- attuazione di un sistema di presidi interno che preveda, tra l'altro, la definizione di opportune azioni correttive e/o preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità alle disposizioni di legge;
- predisposizione di procedure interne e/o note operative a cui i destinatari del Modello ovvero il personale di imprese esterne devono attenersi

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Anche in questo contesto, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV provvederà ad effettuare periodicamente controlli a campione sulla accuratezza delle procedure anche in ambito di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

